



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione civile

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Massimo Costantino Poddighe, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza celebrata il 17 giugno 2009, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

**IL CASO.it**

Ritenuto che non ricorrano gravi motivi per sospendere la provvisoria esecutività assegnata al decreto opposto, in quanto:

-La clausola con la quale l'intermediario si obbliga al pagamento della provvigione in favore del mediatore al momento della comunicazione dell'accettazione della proposta d'acquisto non può essere considerata vessatoria;

-Negli atti sottoscritti dal M. , a mezzo dei quali si è concluso l'affare, non è assolutamente specificato che la vendita aveva ad oggetto anche un giardino condominiale, a nulla rilevando che di giardino condominiale si facesse menzione nella scheda di presentazione dell'immobile (con riferimento, peraltro, allo stabile nella sua interezza e non al singolo appartamento offerto in vendita); perché ciò che rileva è che in concreto il giardino condominiale non ha formato oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti;

-Sussiste il *periculum in mora*, desunto dalla non trascurabile entità del credito, dall'apprezzabile lasso di tempo decorso dalla sua maturazione e dalla almeno così allo stato stimata, condotta dilatoria dell'opponente,

P.q.m.

Rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e rinvia per l'ulteriore corso, all'udienza del 25 novembre 2009.

Si comunichi.

Cagliari, 30 giugno 2009.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Cagliari il 2 LUG. 2009  
L'Operatore Giudiziario - B2  
Maddalena Malduca

Il Giudice  
(M.C. Poddighe)  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
CAGLIARI il 2 LUG. 2009  
Il CANCELLIERE  
L'Operatore Giudiziario - B2  
Maddalena Malduca

